

R.G. n. 27-1/2026 P.U.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO***Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali*

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, nel procedimento unitario iscritto al n. 27 del registro dell'anno 2026 su istanza di:

ARRIGHETTI BARBARA (C.F.: RRGBBR71M47G999Q), nata a Prato il 07/08/1971, residente in Prato, via del Girasole n. 18, assistita dall'O.C.C. nominato Avv. Ester D'Avossa, senza difesa tecnica *ex art.* 68 co. 1 ult. periodo CCII;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA

Con decreto *ex art.* 70 co. 1 CCII emesso il 25/05/2026, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dalla ricorrente **ARRIGHETTI BARBARA** (C.F.: RRGBBR71M47G999Q), residente in Prato, via del Girasole n. 18, e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e il piano, assegnando loro termine di 20 giorni dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali contestazioni, e che l'OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Con il medesimo provvedimento sono state rigettate in pari data 25/05/2026 le richieste misure protettive/cautelari.

In data 19/06/2026, sebbene irritualmente tramite costituzione nella procedura e non già nelle forme di legge tramite osservaizoni da inviarsi all'OCC, è pervenuta la sostanziale opposizione del creditore IBL BANCA SPA.



In data 02/07/2026 l'Avv. Ester D'Avossa, investita delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta, dando atto dell'opposizione intervenuta e ribadendo la fondatezza del ricorso della ricorrente.

Il piano e la proposta non sono stati modificati.

All'udienza 21/07/2026, presente la ricorrente con il Gestore della Crisi dell'OCC Avv. Ester D'Avossa nonché la difesa del creditore opponente, all'esito del contraddittorio fra le parti e richiesti chiarimenti direttamente alla ricorrente, è stata riservata la decisione.

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ricorrente può essere omologato.

In prima battuta devono essere qui integralmente richiamate e ribadite le valutazioni di cui al provvedimento 24/05/2026; invero in tale sede è già stata stabilita l'ammissibilità della procedura e non ricorrono elementi per mutare le valutazioni ivi già compiute nei seguenti termini: *“Letta ed analizzata la domanda ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. depositata dalla ricorrente ARRIGHETTI BARBARA; vista la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, C.C.I.I.; ritenuto che, sulla base della documentazione in atti, la ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c), C.C.I.I.; osservato che la ricorrente: è consumatrice ai sensi dell'art. 2, lett. e), C.C.I.I., essendo ella lavoratrice dipendente; non risulta essere in possesso delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, comma 1 e 2, C.C.I.I., non avendo già beneficiato in passato di esdebitazioni, né ricorrendo dubbi o perplessità in ordine alla meritevolezza della stessa in relazione alle cause addotte per l'indebitamento verificatosi (finanziamenti concatenati per esigenze familiari e di vita, di importi non eccessivi; separazione personale e conseguenti maggiori necessità ed esborsi diretti); ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo la ricorrente residenza comune nel circondario del Tribunale; ritenuto che, allo stato, non risulta che la debitrice abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; ritenuto altresì che la proposta soddisfi i requisiti di legge; ritenuto, infatti, che il ricorso risulta **ammissibile**; che, infatti, il ricorso risulta completo dal punto di vista formale, con deposito della documentazione ex art. 67 comma 2 CCII; che la relazione dell'OCC appare completa dal punto di vista formale, trattando tutti gli argomenti che la*



*legge prescrive ai sensi dell'art. 68 CCII; che ricorre il requisito oggettivo del sovraindebitamento, raffrontando l'esposizione debitoria e gli attuali e prospettici flussi reddituali del nucleo, nonché i dati patrimoniali disponibili; ritenuto, ancora, che il piano sia **fattibile**; che, invero, il piano presentato appare consentire astrattamente l'adempimento della proposta da sottoporre al ceto creditorio; che, infatti, il piano si basa principalmente sulla messa a disposizione della somma, costante e incondizionata, di € 400,00 mensili per mesi 72, (cfr. funditus pagg. 17 segg. relazione OCC); che, alla luce di tali dati pare ricorrere il requisito della "non manifesta inattitudine" a raggiungere l'obiettivo (art. 112 CCII), e della "non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori" (art. 47 CCII), nonché della la "non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi" (art. 7 CCII), in quanto il piano si fonda sostanzialmente sulla somma predeterminata dalla stessa debitrice e espressamente messa a disposizione dalla stessa; ritenuto, infine, che la proposta possa essere **conveniente**; che, invero, in relazione a tale requisito, il controllo del Tribunale non può svolgersi d'ufficio, bensì solo a seguito di, eventuale, contestazione da parte del ceto creditorio; viste le domande formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo; rilevato che parte ricorrente ha domandato l'applicazione di misure protettive; che in particolare è stato richiesto: "di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la par condicio creditorum, il divieto ex art 70 comma 4 CCII di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, incluso il divieto di pignoramento del TFR nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; disporre, pertanto, la sospensione/l'interruzione delle trattenute sulla retribuzione mensile della ricorrente relative alla cessione della quota della retribuzione mensile attualmente in essere in favore della banca IBLBanca e la sospensione/inefficacia del fermo amministrativo trascritto 117387 del 18.02.2026 sull'autovettura targata GY866CM su richiesta della Sori spa e di altri eventuali fermi che risultassero trascritti sulle autovetture di sua proprietà; di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali" (cfr. conclusioni ricorso); ritenuto che sia richiesto, quindi: il divieto generalizzato di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente; interruzione della cessione del quinto dello stipendio; sospensione/inefficacia del fermo amministrativo sull'auto; sospensione della decorrenza degli interessi; ritenuto, quanto al punto 1, che la misura richiesta non appaia fondata su periculum in mora sufficientemente allegato e specificato; che, infatti, parte ricorrente non ha dedotto né allegato alcun elemento a supporto della richiesta effettuata; ritenuto, quanto al punto 2, che la misura richiesta non possa essere concessa in quanto non strumentale all'approvazione del piano: infatti, l'offerta del versamento di € 400,00 mensili*



decorre dall'omologazione del piano e, appunto con l'omologa, si verifica automaticamente ex lege l'effetto di sospensione del diritto al prelievo del quinto dello stipendio della ricorrente, di talché non vi è ragione per lasciare che lo stipendio sia rimanga integralmente nella disponibilità della debitrice (senza cessione del quinto e senza obbligo di versamento del piano) per il lasso temporale di pendenza del presente procedimento unitario; che, epraltro, l'adempimento conseguente al perdurare della cessione del quinto è del tutto funzionale al piano stesso, riducendo, seppur in minima parte, l'esposizione debitoria, e quindi migliorando la percentuale di soddisfo del ceto creditorio; ritenuto, quanto al punto 3, che tale richiesta non sia fondata; che, invero, la cancellazione di un fermo amministrativo potrà avvenire, eventualmente, solo all'esito dell'omologa del piano, dell'alienazione del mezzo e del pagamento del creditore AdE, seppure nella misura prevista dal piano; che il fermo amministrativo determina il divieto per il proprietario di circolazione; che in caso di violazione di tale divieto è irrogata una sanzione; che non è ravvisabile alcuna disposizione di legge che consenta di emanare un provvedimento giudiziario che legittimi la circolazione di un veicolo soggetto a fermo amministrativo; che il fermo amministrativo non rientra nel novero delle "azioni esecutive e cautelari" inibite ai creditori per effetto del provvedimento che dispone la pubblicazione del piano di risanamento; che quindi non vi è fondamento per la richiesta sospensione nelle more dell'omologazione; ritenuto, quanto al punto 4, che, quanto agli interessi dei creditori chirografari, la sospensione è già operante ex lege ai sensi dell'art. 68 comma 5 CCII; che, quanto agli interessi dei creditori privilegiati, parte ricorrente non ha neppure addotto elementi al fine di valutare il pregiudizio in suo danno dal perdurare del decorrere degli stessi; che pare trattarsi in ogni caso di importi minimali, non applicandosi il saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002 essendo la ricorrente consumatrice; ritenuto di dover disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati, al fine di garantire l'integrità del patrimonio della ricorrente; visti gli artt. 70 e ss. C.C.I.I." (cfr. decreto 24/05/2026).

Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiuti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione depositata in data 18/06/2026.

In seconda battuta occorre vagliare le osservazioni presentate dal creditore IBL BANCA SPA.

A tal fine, preme ricostruire che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente prevede:



- il pagamento integrale al 100% delle spese di procedura, prededucibili, e dei creditori privilegiati, di ogni grado;
- il pagamento dei chirografari nella misura del 18.31%;
- il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 6 anni (72 mesi) dall'omologa, con risorse reddituali proprie della famiglia, e segnatamente mediante n. 72 rate mensili da € 400,00 ciascuna.

In tale contesto, le osservazioni svolte dal creditore si appuntano in ordine al difetto di convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché in ordine all'imputabilità del sovraindebitamento alla colpa grave della debitrice ricorrente.

L'opponente, quanto all'imputabilità alla ricorrente per sua colpa grave del sovraindebitamento (così ricostruito il riferimento alla "meritevolezza" che è proprio di diverso istituto, l'esdebitazione), si duole della genericità della ricostruzione della delle cause della crisi; ancora, l'opponente rimarca in particolare la circostanza dell'ulteriore esposizione debitoria assunta con Stellantis nel 2025 per importo sproporzionato in relazione ai redditi percepiti e *"in costanza di segnalazione sulla Centrale Rischi"*.

Ebbene, tale assunto, lungi dal comprovare la colpa grave della ricorrente, comprova l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII per violazione dell'art. 124 bis TUB: infatti, la concessione di un finanziamento a soggetto in costanza di segnalazione sulla Centrale Rischi rende evidente come l'attività del finanziatore sia stata del tutto nulla, neppure consultando la banca dati della Centrale Rischi, attività minimale che il finanziatore professionista non poteva non volgere, non essendo neppure necessaria una istruttoria o una richiesta di documenti ad altri soggetti, ma un semplice accesso telematico; invero, non può quindi argomentarsi in alcun modo a sostegno del rispetto dell'art. 124 bis co. 1 TUB, primo periodo: *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione **approfondita** del merito creditizio del consumatore"*.

Ogni altra deduzione del creditore opponente è dunque assorbita dall'inammissibilità dell'opposizione.

In definitiva, tenuto conto dell'età della proponente (classe 1971) nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, si ritiene che ricorra il requisito di fattibilità del piano, nonché la sua convenienza.



Infine, è appena il caso di dare atto che, con l'odierna omologa del piano, viene meno la cessione del quinto dello stipendio; infatti, il creditore assegnatario del quinto dello stipendio, per la parte rimasta impagata, concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale, in virtù del principio della *par condicio creditorum*. A far data di pubblicazione della presente sentenza, pertanto, cesserà l'assegnazione del quinto dello stipendio in favore di IBL, il cui credito residuo sarà trattato alla stregua degli altri crediti chirografari e pertanto soddisfatto nella percentuale, con le modalità e nei termini di cui alla proposta di ristrutturazione.

Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano è previsto (cfr. pag. 11 ricorso) che la ricorrente effettuerà versamenti mensili su un conto corrente dedicato, con riparto a cadenza semestrale, secondo l'ordine dei privilegi; è appena il caso di precisare che eventuali scostamenti degli importi dei crediti, conseguenti all'ordinaria prosecuzione della trattenuta del quinto fino alla pubblicazione del presente provvedimento, incideranno in concreto in sede di ultimo riparto, laddove il piano avrà a disposizione maggiori risorse e la percentuale di soddisfazione degli incapienti sarà di fatto (anche se minimamente) maggiore (in parole povere, i versamenti da € 400,00 per 72 mesi devono essere integralmente operati; eventuale surplus risultante in sede di ultimo riparto va attribuito ai chirografi).

Al gestore della crisi restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII, fra cui quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano e della proposta, nonché di allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

- 1) **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da ARRIGHETTI BARBARA (C.F.: RRGBBR71M47G999Q), residente in Prato, via del Girasole n. 18;
- 2) **PRECISA** che dalla di pubblicazione della presente sentenza, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, debba ritenersi cessata la trattenuta del quinto dello stipendio in favore di IBL BANCA S.p.A. (C.F.



00452550585; P.IVA: 00897081006) quale mandataria di MARZIO FINANCE S.R.L. (C.F. 09840320965), o eventuale cessionario del credito;

- 3) **DISPONE** che, entro due giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la stessa sia pubblicata a norma dell'art. 70 co. 1 e co. 7 CCII, ad opera del Gestore della Crisi, che provvederà al deposito agli atti di prova dell'incombente;
- 4) **DISPONE** che, entro due giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la stessa sia comunicata ai creditori a norma dell'art. 70 co. 1 e co. 7 CCII, ad opera del Gestore della Crisi, che provvederà al deposito agli atti di prova dell'incombente;
- 5) **DISPONE** che il Gestore della Crisi/OCC provveda a tutti gli adempimenti ex art. 71 CCII, ivi compreso il deposito delle relazioni semestrali al GD;
- 6) **DICHIARA** chiusa la procedura ex art. 70 co. 7 CCII.

Si comunichi a cura della Cancelleria ai ricorrenti e al Gestore della Crisi, Avv. Ester D'Avossa.

Così deciso in Prato, in data 21/08/2026.

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Donelli

